



CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

anno 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

stipulata tra:

HALLEY Informatica s.r.l

Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
N.Reg.Imp.,Cod.Fisc. e Partita IVA 00384350435
di seguito denominato Fornitore

e

Comune di Brozolo

Via Grisoglio 67 10020 Brozolo (TO)
Partita IVA 82500410012
di seguito denominato Cliente

di seguito singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti"

La Convenzione comprende

- Conservazione sostitutiva documenti Unimatica

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

Oggetto della presente Convenzione sono i Servizi espressamente richiesti e scelti dal Cliente e specificati nell'allegato SD.

Le prestazioni sono erogate alle condizioni e termini specificati di seguito e i relativi canoni sono quelli riepilogati nei prospetti economici.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Fornitore di rifiutarsi di concludere il rapporto con il Cliente.

I Servizi offerti in Convenzione sono:

- 1.1 Conservazione sostitutiva documenti Unimatica

Art. 1.1 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI UNIMATICA

Art. 1.1.1 OGGETTO

1.1.1.1 Con la presente Convenzione il Fornitore mette a disposizione del Cliente, a fronte del pagamento dei corrispettivi di cui al seguente prospetto economico e all'articolo 4 «Riepilogo "Prospetto economico finale"», prestazioni inerenti alla corretta archiviazione e conservazione di documenti informatici di titolarità del Cliente. I Servizi offerti dal Fornitore, anche per mezzo di Unimatica s.p.a. individuata come Conservatore, e le loro modalità di erogazione sono descritti qui di seguito.

Art. 1.1.2 SERVIZIO DI GESTIONE SICURA DEI DOCUMENTI

1.1.2.1 I Servizi consentono al Cliente di accedere ad un processo di gestione in formato elettronico di documenti informatici. I documenti informatici sono immediatamente stabilizzati e resi integri ed immodificabili e sono protetti da accessi non autorizzati o dai rischi di perdita parziale o cancellazione totale del loro contenuto.

Art. 1.1.3 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE

1.1.3.1 Il Fornitore, unitamente al software necessario all'esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, fornisce al Cliente assistenza nel successivo utilizzo dei Servizi.

1.1.3.2 Il Fornitore si impegna a fornire tutta la manutenzione ordinaria necessaria alla corretta fornitura dei Servizi sopra detti.

1.1.3.3 Il Fornitore mantiene costantemente aggiornata la propria piattaforma tecnologica attraverso la quale vengono effettuati gli invii dei documenti posti in conservazione.

Art. 1.1.4 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

1.1.4.1 I Servizi di conservazione dei documenti informatici offerti al Cliente per il tramite del Fornitore sono sviluppati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e dalle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

1.1.4.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge, in relazione alla tipologia documentale conservata, dovuto a ritardi o inadempienze imputabili al Cliente o comunque non causate dal Fornitore o dal Conservatore incaricato (Unimatica s.p.a.).

1.1.4.3 Gli archivi di conservazione sono presso server situati in strutture idonee e controllate e sono resi disponibili al Cliente.

1.1.4.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare le condizioni della presente Convenzione qualora, a seguito di modifiche legislative, la corretta erogazione dei Servizi dovesse comportare nuovi e più onerosi costi.

Art. 1.1.5 CONSERVATORE

1.1.5.1 In conformità a quanto richiesto dall'art. 5, comma 3, del DPCM 3 dicembre 2013 per il corretto affidamento del servizio di conservazione, il Fornitore ha individuato un Conservatore ai sensi dell'art. 44-bis del Dlgs. 82/2005, al quale il Cliente intende affidare la conservazione dei propri documenti informatici.

1.1.5.2 Con apposita Convenzione di conservazione, stipulata tra il Cliente e il Conservatore Unimatica s.p.a., viene disciplinato l'affidamento della conservazione dei documenti oggetto dei Servizi di cui alla presente Convenzione da parte del Cliente, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 7, del DPCM 3 dicembre 2013.

1.1.5.3 La regolamentazione economica dell'attività di conservazione realizzata dal Conservatore resta totalmente compresa nel corrispettivo previsto dalla presente Convenzione.

Art. 1.1.6 IMPEGNI DEL FORNITORE

1.1.6.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi previsti in Convenzione in modo continuativo e professionale, fatta salva la necessità da parte del Cliente di procedere ad aggiornamenti hardware e software in base a circostanze contingenti. Ogni altro adempimento richiesto dall'adozione di modalità digitali di formazione, gestione e conservazione della propria documentazione, ivi compreso l'eventuale assolvimento di tributi, si intende totalmente a carico del Cliente.

1.1.6.2 L'esibizione dei documenti conservati avviene secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPCM 03/12/2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

1.1.6.3 Per gli obblighi e le responsabilità del Fornitore e del Conservatore verso il Cliente nei rispettivi apporti si rinvia a quanto previsto nell'articolo 2.2 "Impegni del Fornitore" delle Condizioni Generali.

Art. 1.1.7 IMPEGNI DEL CLIENTE

1.1.7.1 Il Cliente si impegna a mettere il Fornitore e il Conservatore nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi previsti nella presente Convenzione, nonché a mettere a disposizione degli stessi i documenti in modo accurato e completo.

1.1.7.2 Il Cliente è responsabile in via esclusiva dei dati comunque trattati attraverso l'utilizzo dei Servizi; il Cliente stesso, infatti, rimane Titolare del trattamento di tutti i dati personali che elabora attraverso l'interfaccia web e attraverso l'utilizzo dei Servizi.

1.1.7.3 Il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per permettere la corretta esecuzione dei Servizi di conservazione dei documenti informatici e a rendere disponibili al Conservatore i documenti in modo accurato e completo, secondo quanto eventualmente specificato nella Convenzione di conservazione fornita al Cliente da Unimatica s.p.a., nonché a mantenere adeguati livelli di aggiornamento e di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche necessarie per l'accesso ai Servizi, anche in relazione ad eventuali evoluzioni dei programmi e dei software.

1.1.7.4 Il Cliente si obbliga infine a conservare correttamente le credenziali di sicurezza per l'accesso ai Servizi, a renderle accessibili unicamente a personale specificamente autorizzato e adeguatamente formato, nonché a comunicare prontamente al Fornitore l'eventuale furto o smarrimento delle stesse.

1.1.7.5 Il Cliente, più in generale, si impegna ad utilizzare i Servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle presenti condizioni contrattuali.

1.1.7.6 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dalla Convenzione, il Cliente si impegna altresì a operare in conformità alle disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI

Di seguito si precisano le condizioni generali di erogazione dei servizi, per il Cliente che ha richiesto al Fornitore la fornitura dei servizi inclusi nella presente Convenzione.

Art. 2.1 SERVIZI COMPRESI IN CONVENZIONE

2.1.1 Le Parti convengono che i servizi compresi nella presente Convenzione ed i relativi canoni sono quelli riepilogati nei prospetti economici, nell'articolo 4 "Riepilogo "Prospetto economico" e nell'allegato SD, parte integrante della presente Convenzione, da intendersi qui interamente richiamato, trascritto e sottoscritto.

Art. 2.2 IMPEGNI DEL FORNITORE

2.2.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi previsti in Convenzione. Ogni altro adempimento richiesto e non incluso in Convenzione s'intende totalmente a carico del Cliente, come disciplinato dall'articolo 3 "Servizi fuori Convenzione".

2.2.2 Il Fornitore è esente da responsabilità in caso di mancati aggiornamenti hardware e software a cura del Cliente e comunque per la mancata adozione da parte del Cliente di ogni attività atta a consentire l'erogazione dei servizi.

2.2.3 Il Fornitore è esente da responsabilità per fatti e/o eventi dovuti a circostanze contingenti, a caso fortuito o forza maggiore non imputabili ad esso, particolarmente ove riconducibile a terzi.

2.2.4 Il Fornitore è esente da responsabilità verso il Cliente non in regola con quanto indicato nei successivi articoli "Durata della Convenzione" e "Determina ed estremi di fatturazione" che continui a beneficiare e a fruire delle prestazioni del Fornitore dopo la scadenza del periodo previsto nell'ultima Convenzione fatturata.

Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore e del Conservatore verso il Cliente sono quelli definiti dalla presente Convenzione, pertanto in ogni caso di contestazione della prestazione del Fornitore o del Conservatore, la responsabilità, ove sussistente, è limitata all'apporto di ciascuno nel servizio reso e comunque il Fornitore non può essere chiamato a rispondere, a nessun titolo o ragione, oltre i limiti del corrispettivo ricevuto con la presente Convenzione.

Art. 2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE

2.3.1 Il Cliente s'impegna a mettere il Fornitore nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi previsti nella presente Convenzione, adottando ogni intervento o azione necessaria a tal fine, ivi compreso fornire tutte le informazioni utili e/o indispensabili di cui dispone.

2.3.2 Il Cliente s'impegna a procedere ad aggiornamenti hardware e software per consentire al Fornitore l'erogazione dei Servizi di Assistenza.

2.3.3 Il Cliente si rende disponibile, su richiesta del Fornitore, a predisporre gli aggiornamenti evolutivi delle apparecchiature e dei programmi necessari per il collegamento ai servizi e la consultazione dei documenti, avendo comunque cura di salvaguardare la fruibilità dei Servizi.

2.3.4 Il Cliente s'impegna ad utilizzare i servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle condizioni presenti in Convenzione.

2.3.5 È fatto divieto al Cliente di far ricorso ad assistenza tecnica di altre ditte su procedure del Fornitore, se non autorizzata dal Fornitore stesso.

2.3.6 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dalla Convenzione, il Cliente s'impegna altresì a operare in conformità alle disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

2.3.7 Il Cliente si obbliga ad inviare la Convenzione sottoscritta e completa dell'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione della relativa fattura, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione" entro il termine

indicato nei successivi articoli "Durata della Convenzione" e "Determina ed estremi di fatturazione". Qualora non pervenga la Convenzione entro il termine convenuto e il Cliente continui a beneficiare e a fruire delle prestazioni del Fornitore dopo la scadenza del periodo previsto in Convenzione, si dichiara e riconosce tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore versando per intero il canone presente in Convenzione onde non incorrere in un indebito arricchimento.

Art. 2.4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

2.4.1 Il Fornitore e il Cliente si impegnano a trattare con il massimo riserbo e a mantenere riservati anche successivamente al termine del servizio oggetto della presente Convenzione, i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Il Cliente prende atto e accetta che, in caso di accessi (ispezioni, verifiche, controlli) della Pubblica Autorità, il fornitore è tenuto ad eseguire le richieste della stessa ai sensi di legge.

L'obbligo di riservatezza e segretezza del Cliente comprende e riguarda altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che Halley sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore e il Cliente sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri rispettivi dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di riservatezza e segretezza anzidetti.

Art. 2.5 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

2.5.1 La presente Convenzione annulla e sostituisce qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le Parti. Ogni modifica della presente Convenzione deve seguire l'iter di approvazione indicato dal Fornitore e risultare da atto scritto controfirmato dalle Parti.

2.5.2 Ogni modifica alla presente Convenzione deve essere approvata per iscritto dalle Parti, anche a mezzo lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata trasmesse agli indirizzi di cui al successivo art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti". Le suddette modifiche, salvo quanto diversamente stabilito di concerto tra le Parti, hanno efficacia decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della modifica proposta.

2.5.3 Per una più semplice approvazione delle modifiche apportate, le Parti possono nominare ciascuna un proprio referente che abbia ricevuto una specifica delega in tal senso, il quale sarà prontamente comunicato all'altra Parte secondo quanto previsto dall'art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti" della presente Convenzione.

Art. 2.6 DURATA DELLA CONVENZIONE

2.6.1 La presente Convenzione è valida ed efficace dal **01/01/2023** al **31/12/2023**.

La sottoscrizione della Convenzione implica che essa vale a tutti gli effetti e non è modificabile per tutta la durata della medesima prima della scadenza.

Entro il 31 gennaio dell'anno di validità della Convenzione il Cliente si obbliga ad inviare la Convenzione sottoscritta e completa dell'impegno e della copertura finanziaria utile per l'emissione della relativa fattura, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione".

Il Fornitore si riserva la facoltà di variare il canone rispetto al periodo precedente per i motivi indicati nell'articolo 2.9.2 "Variazione del canone e delle condizioni della Convenzione".

La volontà di mantenere i servizi del Fornitore, nel caso di Convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicata da parte del Cliente entro il termine essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo alla Convenzione scaduta inviando, entro il predetto termine essenziale, la Convenzione sottoscritta e completa dell'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione della relativa fattura, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione".

Nel caso di Convenzione di durata diversa dall'anno solare, per il periodo successivo a quello in scadenza, la volontà di mantenere i servizi dovrà essere comunicata da parte del Cliente entro il termine essenziale di almeno quindici giorni prima della scadenza della Convenzione in essere mediante invio al Fornitore di comunicazione contenente la richiesta di proseguire l'erogazione dei servizi; la durata dovrà essere previamente concordata con il Fornitore.

Il Cliente potrà continuare ad utilizzare le prestazioni del Fornitore inviando la Convenzione sottoscritta e completa

dell'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione della relativa fattura, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione" prima della scadenza della Convenzione in essere.

E' richiesto l'invio al Fornitore della Convenzione sottoscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL come specificato nel successivo articolo 2.10.2 "Determina ed estremi di fatturazione".

Qualora, invece, non pervenga la Convenzione firmata e compilata di cui ai punti superiori nei termini indicati, il Fornitore potrà sospendere ogni forma di assistenza in Convenzione e potrà intendere concluso ogni rapporto.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore per eventuali disservizi, concordando le parti sul fatto che la sospensione del servizio sarà dovuta esclusivamente all'inerzia del Cliente che non rende possibile l'erogazione delle prestazioni oltre il termine di scadenza, validità ed efficacia sopra indicato.

Il servizio potrà essere attivato comunque solo ove il Cliente abbia preventivamente adottato determina d'impegno di spesa e proceduto all'immediata comunicazione dei dati per l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 191 TUEL e al conseguente immediato pagamento del canone relativo.

In mancanza della Convenzione firmata e degli estremi per fatturare, inviata nel termine essenziale del 31 gennaio dell'anno di fruizione, il Fornitore è esente da qualsiasi responsabilità in caso di disservizi qualora il Cliente continui a beneficiare e a fruire delle prestazioni del Fornitore e il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore versando per intero il canone presente in Convenzione, onde non incorrere in un indebito arricchimento.

Art. 2.7 PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO ASSISTENZA

2.7.1 Con periodo di disponibilità del servizio assistenza s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il quale il Cliente può contattare il Fornitore per richiedere assistenza.

2.7.2 Il periodo di disponibilità dei servizi è il seguente:

- dal lunedì al venerdì orario continuato 8.30 - 17.30.

Le festività a carattere nazionale non sono comprese nella dizione "dal lunedì al venerdì".

Art. 2.8 INTERVENTI FUORI ORARIO DI LAVORO

2.8.1 Eventuali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, saranno forniti subordinatamente alle disponibilità del Fornitore, che potrà accettare o meno tale richiesta, a fronte di una maggiorazione del 40% sulle tariffe in vigore, con esclusione dell'addebito per le parti di ricambio ed i materiali eventualmente impiegati in presenza di apposita relativa Convenzione.

Art. 2.9 CORRISPETTIVO

Art. 2.9.1 CANONE

2.9.1.1 Il canone da pagare di euro **999,00** oltre IVA, s'intende fisso ed invariato all'interno del periodo convenuto nella Convenzione, da pagare perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo specifico motivato, come specificato nell'articolo 4 «Riepilogo "Prospetto economico"».

2.9.1.2 Il canone sopra indicato è al netto d'IVA; ad esso verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota vigente ai sensi di legge al momento del pagamento della fattura. Ciò significa che, in caso di variazioni all'IVA da applicarsi per effetto di sopravvenienze normative, le stesse saranno da aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dal Cliente nei modi e nei termini di legge.

Art. 2.9.2 VARIAZIONE DEL CANONE E DELLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

2.9.2.1 Per i rinnovi di cui all'articolo 2.6 "Durata della Convenzione" il Fornitore si riserva il diritto di modificare il canone e le condizioni della presente Convenzione qualora, a seguito di modifiche legislative o altro, la corretta erogazione dei servizi dovesse comportare nuovi e più onerosi costi.

2.9.2.2 La realizzazione di elementi aggiuntivi o aggiornamenti e/o miglioramenti di particolare importanza, che comportino sensibili modifiche della struttura dei Servizi e/o delle funzioni dei software, che in generale esulino dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

2.9.2.3 Il canone potrà variare anche per ragioni di gestione dell'andamento economico d'impresa ai fini dell'equilibrio di copertura costi/ricavi e per motivi di congiuntura economica.

2.9.2.4 Sarà comunque applicata automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT, calcolata su base annua con periodo di riferimento settembre-agosto, tenuto conto dell'indice FOI in mancanza di altro indice specificatamente da applicare.

Art. 2.9.3 DIVIETO DI COMPENSAZIONE

2.9.3.1 Il Cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini della presente Convenzione, con eventuali diritti o pretese vantati nei confronti del Fornitore, salvo diversa disponibilità del Fornitore e a esclusiva discrezione di esso.

Art. 2.9.4 RITARDO O INADEMPIMENTO

2.9.4.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, nei termini in cui all'articolo 2.9.1 "Canone", il Fornitore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti parte della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione degli interessi moratori, del risarcimento da recupero ai sensi del D.LGS. n. 231/2002 e ss.mm., oltre al risarcimento danni ad ogni titolo o ragione.

Art. 2.10 FATTURAZIONE - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 2.10.1 REGIME IVA

2.10.1.1 Il corrispettivo della Convenzione verrà dal Fornitore fatturato, con regime IVA secondo la disciplina dello split payment di cui alla Legge n. 190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 2.10.2 DETERMINA ED ESTREMI DI FATTURAZIONE

2.10.2.1 Secondo quanto stabilito nell'art. 191 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, il Cliente dovrà comunicare l'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione" presente nell'ultima pagina della Convenzione, nell'articolo 4 "Riepilogo Prospetto economico", che va rispedita al Fornitore completa di tutti i dati, timbrata e controfirmata dal Legale Responsabile dell'Ente o soggetto ad uopo formalmente delegato.

In mancanza della comunicazione, il Fornitore ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Art. 2.10.3 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

2.10.3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.10.3.2 Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 2.10.4 TRACCIABILITÀ OPERAZIONI

2.10.4.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Art. 2.11 PRIVACY

Art. 2.11.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito www.halley.it – sezione Privacy – Informativa nei confronti dei Clienti, e si considera qui integralmente riportata.

Art. 2.11.2 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Cliente, per i Servizi oggetto della presente Convenzione, nomina Halley Informatica s.r.l. quale Responsabile per il trattamento dei dati.

Per effetto della presente nomina, che annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente nomina, Halley è autorizzata esclusivamente al trattamento dei dati personali e/o particolari forniti dal Titolare del Trattamento (di seguito anche "Cliente") nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad essa assegnate.

Halley ha il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché il compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ad essa comunicati dal Cliente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal Regolamento n. 679/2016 relativamente ai dati personali ed alle modalità di trattamento, si precisa che Halley è tenuta a:

- a) svolgere le attività oggetto della Convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 e, nello specifico, ai principi enunciati dall'art. 5 GDPR, del cui rispetto il Responsabile dev'essere competente, nonché in conformità ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e, in generale, alla normativa europea o statale;
- b) attenersi al divieto di comunicazione dei dati personali salvo il caso in cui ciò si renda necessario per ottemperare a specifici obblighi disposti dalle autorità pubbliche o per l'adempimento dell'incarico affidato mediante Convenzione dal Cliente al Responsabile. In tal caso il Cliente autorizza l'eventuale comunicazione dei dati personali a terzi, che dovranno a loro volta essere regolarmente nominati Responsabili del trattamento, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contrattuali o al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile;
- c) rispettare le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4, GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento; in particolare, il Responsabile, qualora ricorra ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Cliente, è consapevole che l'altro Responsabile dovrà sottostare agli stessi obblighi previsti nella presente nomina;
- d) attenersi al divieto di diffusione nonché al divieto di utilizzo autonomo dei dati personali per finalità diverse rispetto a quelle specificate nella presente nomina;
- e) garantire che, all'interno della sua organizzazione e sotto la sua autorità, i dati personali siano trattati soltanto da persone appositamente incaricate e individuate come autorizzate al trattamento, le quali si siano impegnate a trattare e custodire in modo sicuro e riservato i dati loro affidati;
- f) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- g) coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente scrittura, nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR;
- h) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, ed in particolare:
 - nella predisposizione delle misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati;
 - nel dare notizia e documentare al Cliente le eventuali violazioni subite, senza ingiustificato ritardo dalla scoperta delle stesse. A tal fine il Responsabile si impegna a comunicare, per iscritto, nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile;
 - nello svolgere, ove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e una consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) restituire e/o cancellare i dati personali al termine del trattamento oggetto del rapporto in essere, eliminando qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta dagli stessi, salvo diverso obbligo di legge. È fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti;
- j) mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e ai sensi dell'art. 31 GDPR, cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo;
- k) garantire al Cliente la possibilità di effettuare audit previo accordo su tempistiche e modalità;
- l) redigere il registro delle categorie di attività di trattamento, in conformità a quanto richiesto dall'art. 30 GDPR;
- m) non trasferire i dati personali trattati per conto del Cliente al di fuori della Comunità Europea o ad organizzazioni internazionali.

Sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati dal Responsabile, si richiamano gli artt. 82, 83 e 84 GDPR. Sono a carico del Cliente tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati.

Nessun corrispettivo è dovuto dal Cliente al Responsabile per l'espletamento della funzione.

L'atto di nomina avrà durata pari alla Convenzione e la sua efficacia cesserà alla data in cui la Convenzione verrà meno per qualsivoglia motivo.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, una delle disposizioni della presente nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto alla presente nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione della presente nomina.

Per tutto quanto non espressamente specificato, il Responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, dal Codice Privacy e a successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2.12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

2.12.1 Ogni inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte in base alla presente Convenzione, che si protragga per oltre 30 giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC, determinerà la risoluzione di diritto della Convenzione stessa ai sensi dell'art. 1454 C.C.

La parte interessata è tenuta a comunicare all'altra via PEC che intende valersi della clausola risolutiva.

Rientra nell'ipotesi di inadempimento l'inosservanza da parte del Cliente degli obblighi previsti dagli artt. 1.1.7, 2.3 "Impegni del Cliente", 2.9 "Corrispettivo", 2.10 "Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari".

In alternativa, la parte adempiente, a propria discrezione, potrà preliminarmente inviare a quella inadempiente diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere. In tale ipotesi, decorso inutilmente il predetto termine, la Convenzione s'intenderà comunque risolta di diritto.

Le Parti potranno altresì recedere dal presente accordo mediante invio di PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della diffida stessa.

Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al debitore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.

2.12.2 La Convenzione può essere risolta da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi di cui all'art. 2.17 "Comunicazione tra le parti" della presente Convenzione, da inviarsi alla controparte con preavviso di 15 giorni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Convenzione di assistenza del software già esistente tra il Fornitore e il Cliente;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte del Fornitore o del Conservatore o del Cliente;
- in caso di condizione di insolvenza del Cliente rispetto ai termini della presente Convenzione. In questo caso la riattivazione dei Servizi è subordinata alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti del Fornitore;
- nel caso in cui il Cliente si renda parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del Fornitore o del Conservatore;
- in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli artt. 2.6 "Durata della Convenzione" e 2.9 "Corrispettivo".

2.12.3 La risoluzione della Convenzione implica la cessazione anche senza preavviso dei servizi forniti.

Art. 2.13 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

2.13.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione dei Servizi qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- richiesta avanzata da parte di qualche autorità pubblica e relativa alla violazione di norme e/o regolamenti vigenti nello Stato italiano;
- interruzione dei Servizi per cause imprevedibili e non imputabili allo stesso Fornitore;
- non accessibilità ai Servizi per mancata connettività del Cliente.

2.13.2 Per 'sospensione' dei Servizi si intende l'impossibilità temporanea di usufruire dei Servizi oggetto della presente Convenzione attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione.

2.13.3 Durante il periodo di sospensione e fino al termine dello stesso, il Cliente è tenuto a pagare un corrispettivo per il mantenimento dei Servizi.

2.13.4 Il Cliente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore o del Conservatore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

Art. 2.14 CESSAZIONE DEI SERVIZI

2.14.1 Per 'cessazione' dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi a seguito di recesso, risoluzione, scadenza o comunque per la cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsiasi causa intervenuta.

Dalla cessazione dei Servizi è, quindi, possibile solo:

- per la Conservazione: richiedere la restituzione degli archivi di conservazione e la loro successiva eliminazione dai server del Conservatore.

2.14.2 Nel caso di cessazione dei Servizi per qualsiasi causa intervenuta, il Conservatore, anche per il tramite del Fornitore, si impegna a mettere a disposizione del Cliente per il ritiro presso il Conservatore stesso, mediante idoneo supporto crittografato, l'archivio di conservazione contenente tutti i documenti informatici forniti dal Cliente.

2.14.3 Il Cliente ha facoltà di richiedere in ogni momento l'eliminazione dai server dei documenti conservati, a meno che non sia intervenuto un contrario ordine da parte di un'autorità pubblica. Prima della cancellazione dai propri sistemi, il Conservatore, anche per il tramite del Fornitore, effettuerà su idoneo supporto crittografato, una copia dei documenti dei quali sia stata richiesta la cancellazione e la metterà a disposizione al Cliente per il ritiro.

2.14.4 Successivamente all'avvenuta cessazione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Fornitore si obbliga, dietro pagamento di corrispettivi da valutare e concordare al verificarsi della cessazione, a fornire supporto tecnico per la migrazione dei dati e dei documenti archiviati e conservati al fine di facilitarne l'ordinato trasferimento al Cliente o ad altro soggetto da questi indicato.

2.14.5 Il Cliente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

Art. 2.15 VERIFICHE E ISPEZIONI

2.15.1 Il Cliente ha facoltà di verificare, attraverso il suo Responsabile della conservazione o altro soggetto da questi delegato, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione dei Servizi, nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione. Il Cliente può inoltre effettuare ispezioni per verificare la qualità dei Servizi resi, previa comunicazione al Fornitore delle generalità del personale incaricato per l'espletamento delle suddette verifiche; tale comunicazione deve essere trasmessa per iscritto alla Parte interessata agli indirizzi indicati all'art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti", con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 2.16 FORO COMPETENTE

2.16.1 Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema di accordi bonari di cui all'art. 206 D.LGS. n. 50/2016, per qualsiasi controversia che non fosse possibile comporre bonariamente, relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, il Cliente accetta sin d'ora, senza riserve, la competenza territoriale giudiziaria esclusiva del Tribunale di Macerata.

Art. 2.17 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

2.17.1 Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio fisico presso la propria sede legale e digitale presso la propria PEC.

Quindi, rispettivamente:

Domicilio fisico del Fornitore:

Halley Informatica s.r.l.

Indirizzo: Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC)

All'attenzione dell'Ufficio Convenzioni Assistenza

Email: halley@halley.it

Tel.: 0737-781211

Domicilio digitale Fornitore:

PEC: halleyinformatica@legalmail.it

Domicilio fisico Conservatore:

Unimatica s.p.a.

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo n. 21 - 40131 Bologna

All'attenzione dell'Ufficio Amministrazione

Email: info@unimaticaspa.it

Tel.: 051-4195011

Fax: 051-4195050

Domicilio digitale Conservatore:

PEC: pec@pec.unimaticaspa.it

Domicilio fisico Cliente:

Comune di Brozolo

Indirizzo: Via Grisoglio 67 - 10020 Brozolo (TO)

All'attenzione di:

Email: comune.brozolo@libero.it

Tel.: 011/9150022

Domicilio digitale Cliente:

PEC: comunebrozolo@pec.it

Art. 2.18 NORME FINALI

2.18.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si richiamano le disposizioni in materia di esecuzione contrattuale di cui al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – art. 100 e successivi), alle linee guida dell'ANAC, dalle linee guida dell'AGID, nonché alle norme del Codice Civile.

Si applica quanto previsto nella Convenzione Unimatica quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2.18.2 La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale diversa intesa precedentemente intercorsa tra le Parti.

2.18.3 Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.

2.18.4 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra non può in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla presente Convenzione.

2.18.5 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole di Convenzione, anche in relazione a ciascuna tipologia di Servizio, non inficia la validità della Convenzione, né delle ulteriori clausole ad essa applicabili.

Art. 3 SERVIZI FUORI CONVENZIONE

Art. 3.1 SERVIZI FUORI CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

3.1.1 Il Cliente può richiedere servizi fuori Convenzione nei casi e alle condizioni sotto disciplinati. Per tali richieste il Fornitore predisponde relativo preventivo, salva, comunque, la facoltà del Fornitore di accettarle o meno.

3.1.2 Si intendono servizi fuori Convenzione e saranno erogati a pagamento tutti i servizi non esplicitamente previsti e concordati, quindi "fuori Convenzione", di cui comunque il Cliente usufruisce.

Si citano, a puro titolo di esempio non esaustivo, i seguenti casi di esclusione: migrazione dei dati, migrazione di documenti archiviati, migrazione di documenti conservati, ecc..

3.1.3 Il costo dei servizi “fuori Convenzione” verrà conteggiato sulla base del listino vigente e dell'articolo 3.2 “Tariffe per interventi” delle Condizioni generali.

Il Fornitore si impegna ad inviare apposito preventivo e/o successivo conteggio.

3.1.4 In ogni caso, il Cliente è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'emissione della fattura (si rinvia all'articolo 2.10 “Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari”), ivi compresi gli estremi della determina d'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL.

3.1.5 I tempi di intervento varieranno dando la precedenza ai Clienti che hanno regolare Convenzione.

3.1.6 È vietato l'aggiornamento delle procedure e l'uso dei servizi fino alla regolarizzazione della propria posizione. In caso d'indebita fruizione di servizi del Fornitore, saranno in ogni caso dovuti dal Cliente i costi relativi, fatto salvo il maggior danno subito dal Fornitore.

3.1.7 Si diffida, in ogni caso, dal far ricorso all'assistenza tecnica sulle procedure del Fornitore (dismesse e non) da parte di altre ditte non autorizzate dal Fornitore stesso sia per la tutela del software che per i conseguenti eventuali disservizi, di cui il Fornitore è comunque esonerato totalmente.

Art. 3.2 TARIFFE PER INTERVENTI

3.2.1 Le Parti convengono che qualsiasi intervento necessario al Cliente, non incluso tra i Servizi indicati in Convenzione, sarà effettuato dal Fornitore dietro compenso economico, proporzionato all'impegno richiesto, previo invio di offerta/preventivo all'indirizzo di cui all'articolo 2.17 “Comunicazione tra le Parti”.

3.2.2 Per tutti i servizi non coperti dalla presente Convenzione verranno applicate le seguenti tariffe.

Tali tariffe riguardano gli interventi presso le sedi del Fornitore, presso il Cliente e in Teleassistenza, come di seguito specificate.

Tariffe per Interventi	
Gettone di teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Addestramento/intervento di 3 ore presso il Cliente (la tariffa comprende le ore di viaggio e i rimborsi chilometrici) *	600,00 €
Attività in teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Attività in sede Fornitore (Tariffa oraria) *	70,00 €
Trasferta	0,80 € al Km.

Le tariffe s'intendono IVA esclusa

* Ai Clienti senza regolare Convenzione saranno applicate tariffe a discrezione del Fornitore, proporzionate all'impegno richiesto.

Art. 4 RIEPILOGO “PROSPETTO ECONOMICO”

Il corrispettivo per le prestazioni rese dal Fornitore in favore del Cliente e individuate negli articoli superiori è specificato nel successivo prospetto economico che riporta nel dettaglio quanto dovuto per ciascun servizio richiesto e fornito.

Il Cliente con la sottoscrizione accetta espressamente, per averli specificamente concordati e condivisi, i superiori articoli 1 “Oggetto della Convenzione Servizi Digital” e relativi sub, 2 “Condizioni generali” e relativi sub, 3 “Servizi fuori Convenzione” e relativi sub, 4 «Riepilogo “Prospetto economico”» con l'indicazione dei prezzi nonché l'allegato SD.

Prospetto economico Convenzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conservazione 999,00

Totale Convenzione 999,00 € IVA esclusa

MODALITA' DI PAGAMENTO

Imponibile	IVA*	Totale	Data fattura	Data pagamento
999,00	219,78	1.218,78		30 giorni dalla fattura

* si espone l'IVA attualmente vigente. Eventuali variazioni dell'aliquota comporteranno conseguenti variazioni sul totale.

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi)

Nome Responsabile dell'ordine:

N. impegno:

Data impegno:

Capitolo di spesa:

N. Determina:

Data determina:

CIG (distinguere chiaramente le lettere dai numeri):

Cod. univoco (distinguere chiaramente le lettere dai numeri):

Le Parti dichiarano di accettare e condividere specificamente le Condizioni Privacy previste nell'art. 2 "Condizioni Generali" e riportate nel sito www.halley.it – Sezione Privacy.

Amministratore Unico
Francesco Ciccolini



Halley Informatica s.r.l

DATA

Il Cliente (Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente dichiara di aver letto, preso piena conoscenza e di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli seguenti e relativi sub: Art. 1 (Oggetto della Convenzione Servizi Digitali) e in particolare i sub Artt. 1.1 Conservazione sostitutiva documenti Unimatica, Art. 2 (Condizioni generali) e in particolare i sub Artt. 2.2 Impegni del Fornitore, 2.3 Impegni del Cliente, 2.4 Obblighi di riservatezza, 2.5 Validità della Convenzione, 2.6 Durata della Convenzione, 2.8 Interventi fuori orario di lavoro, 2.9 Corrispettivo e in particolare gli ulteriori sub Artt. 2.9.2 Variazione del canone e delle condizioni della Convenzione, 2.9.3 Divieto di compensazione, 2.9.4 Ritardo o inadempimento, 2.10 Fatturazione - tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare l'ulteriore sub Art. 2.10.2 Determina ed estremi di fatturazione, 2.11 Privacy, 2.12 Clausola risolutiva espressa e recesso, 2.13 Sospensione dei Servizi, 2.14 Cessazione dei Servizi, 2.16 Foro competente, Art. 3 (Servizi fuori Convenzione) e in particolare i sub Artt. 3.1 Servizi fuori Convenzione Servizi Digitali, 3.2 Tariffe per interventi, Art. 4 («Riepilogo "Prospetto economico"») della presente Convenzione, ivi compreso l'allegato SD. Le Parti concordano reciprocamente, per motivi di mera semplificazione, di non riportare tutte le altre rubriche degli ulteriori sub degli articoli sopra indicati che comportano di limitazioni e sui quali ribadiscono di aver specificamente posto attenzione, di averli valutati, condivisi e concordati in quanto ciascuna clausola è stata oggetto di puntuale trattativa.

Amministratore Unico
Francesco Ciccolini



Halley Informatica s.r.l

DATA

Il Cliente (Timbro e firma)

VERIFICA (Responsabile Processo Contratti) Data: 24/10/2022 Firma: Giovanna Girolami	CONVALIDA (Responsabile Sistema Gestione Qualità) Data: 24/10/2022 Firma: Romina Crescentini
--	--

Inviare compilato e sottoscritto digitalmente (PEC: halleyinformatica@legalmail.it Mail: halley@halley.it).

Servizi



Comune di Brozolo

Conservazione Omnibus Flat Unimatica	999,00 €
Totale	999,00 €